

AS1884 - SERVIZI DI PAGAMENTO DELLA SOSTA CON APP

Roma, 24 marzo 2023

Associazione Nazionale Comuni Italiani

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 14 marzo 2023, ha ritenuto di svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito agli ostacoli all'accesso al mercato dei servizi di pagamento della sosta mediante *app* riscontrati in numerosi comuni italiani. Il presente parere viene trasmesso all'ANCI affinché lo divulghi ai propri associati.

In particolare, dalle evidenze raccolte è emerso che solo in pochi comuni - spesso quelli di maggiori dimensioni, come Milano, Torino e Roma - le amministrazioni che gestiscono le aree pubbliche di sosta oppure le società concessionarie, pubbliche o private, da queste selezionate per lo svolgimento di tale attività (di seguito anche "Gestori della Sosta") hanno adottato, correttamente, una regolazione che favorisce la concorrenza *nel* mercato nell'offerta dei servizi di pagamento della sosta mediante *app*, attraverso la pubblicazione di avvisi per la presentazione di manifestazioni di interesse che consentono a tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti di erogare il suddetto servizio, trattandosi di un'attività in regime di libero mercato. Nella gran parte degli altri comuni, anche di rilievo in termini di estensione e popolarità, è invece diffusa la prassi di limitare il numero di operatori, senza che vi sia, tuttavia, alcuna giustificazione di natura tecnica e/o economica legata alle caratteristiche del servizio.

Ci si riferisce sia ai casi in cui i Gestori della Sosta non ammettano *tout court* alcun operatore a prestare il servizio di pagamento con *app* sia ai casi in cui i Gestori della Sosta attribuiscono un diritto di esclusiva per l'erogazione del suddetto servizio ad un unico operatore ovvero ad un numero limitato di essi, precludendo l'accesso ad operatori che sarebbero in grado di offrirlo sotto il profilo tecnico ed economico, con l'effetto di ridurre il confronto concorrenziale a danno degli utenti finali.

Nel complesso, la situazione descritta è emersa in numerosi comuni, alcuni dei quali di medie/grandi dimensioni e/o centri di rilevante attrazione turistica, dove quindi non solo i residenti ma anche i turisti potrebbero essere interessati a godere di una "connettività di rete", ossia alla possibilità di utilizzare la medesima applicazione già installata sul proprio *smartphone* (e utilizzata per pagare la sosta nel proprio comune di residenza) per pagare la sosta sulle strisce blu di un altro comune.

A riguardo, e coerentemente con l'orientamento espresso nei propri precedenti pareri del 2015¹ e del 2021², l'Autorità intende ribadire che l'affidamento in esclusiva del servizio di pagamento in questione non trova alcuna giustificazione sotto il profilo *antitrust*. Il servizio di pagamento della sosta con *app*, infatti, appare presentare chiaramente le caratteristiche di un servizio commerciale a valore aggiunto, diverso e ancillare rispetto al servizio principale, che - come dimostra l'esperienza di alcuni importanti Comuni italiani - ben consente sotto il profilo tecnico anche la gestione simultanea di più sistemi dello stesso tipo da parte di diversi operatori.

L'erogazione del servizio attraverso una pluralità di soggetti può avvenire anche laddove si volesse garantire che il servizio di pagamento della sosta via *app* non comporti costi aggiuntivi per il cliente finale. In tal senso, diversi comuni prevedono il convenzionamento e l'integrazione dei sistemi con tutti gli operatori interessati, previa dimostrazione del possesso di determinati requisiti minimi di natura tecnico-economica, fissati in maniera non discriminatoria.

Altresì, anche qualora le specifiche condizioni di domanda ed offerta siano tali da non permettere un sistema di commissioni in favore delle *app* o di sostenere i costi di adeguamento dei sistemi informatici, il servizio di pagamento della sosta via *app* potrebbe essere finanziato anche con i proventi pagati dagli utenti: in altri termini, si tratta di un'attività che ha tutte le caratteristiche di redditività *stand alone*. Infatti, gli utenti potrebbero essere disposti a pagare un sovrapprezzo al fine di usufruire dei servizi aggiuntivi, che altrimenti non sarebbero disponibili, per i quali esistono dei vantaggi consistenti nella maggiore immediatezza (rispetto ai parchimetri o all'acquisto dei titoli di sosta in tabaccheria) o nella possibilità di personalizzazione dei servizi.

Pertanto non si ravvisa il principale presupposto per l'affidamento di un diritto di esclusiva a favore di un solo fornitore né è giustificabile il ricorso al concetto del "numero chiuso" di operatori da selezionare, dal momento che tutti coloro che sono in grado di garantire all'ente locale il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari devono avere la possibilità di erogare il servizio. In pratica, l'ente gestore della sosta si dovrebbe limitare, come già avviene in molti

¹ [Cfr. parere AS1198 del 18 giugno 2015, "Modalità di affidamento dei servizi di pagamento della sosta su strisce blu in aree comunali tramite *smartphone*", in Boll. n. 24/2015.]

² [Cfr. Parere AS1770 del 3 giugno 2021, "Comune di Courmayeur (AO) - pagamento nelle aree di sosta tramite *smartphone*", in Boll.n. 28/2021.]

Comuni, a bandire una manifestazione di interesse aperta alla partecipazione di tutti gli operatori. Il regime di concorrenza *nel* mercato è infatti quello più idoneo a garantire un corretto confronto competitivo tra operatori. Conseguentemente, per il tramite dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Autorità auspica, da parte delle amministrazioni locali, l'adozione di un regime volto a favorire la concorrenza *nel* mercato tra i vari operatori nel settore dei servizi di pagamento della sosta tramite *app*, essendo tale regime il più idoneo a garantire un corretto confronto competitivo.

L'Autorità invita l'Associazione in indirizzo a comunicare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per promuovere la rimozione delle violazioni della concorrenza sopra esposte.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli